

AMMINISTRATORI

Sì alla proroga motivata dei contratti se le condizioni della Consip sono più onerose

La proroga di un contratto in scadenza «bypassa» la Consip nel caso in cui le condizioni di quest'ultima siano più gravose. Pur rappresentando il quesito posto all'attenzione un caso specifico, nulla vieta ai magistrati contabili di affrontare anche il caso concreto, qualora sia possibile stabilire alcuni principi di diritto che possano fungere da guida alla generalità degli enti locali. La problematica riguarda la legittimità di una possibile proroga, prevista d'altra parte nel contratto iniziale, qualora le condizioni della Consip siano più gravose e offrano servizi non completamente sovrapponibili a quelli del contratto in scadenza. Questi gli importanti principi fissati dalla [Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con la deliberazione n. 88/2017.](#)

Servizi non sovrapponibili

Il primo problema è facilmente risolvibile in quanto è la stessa normativa (articolo 1, comma 510, della legge 208/2015) che dà la possibilità agli enti, obbligati ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip o dalle altre centrali di committenza, di poter procedere ad acquisti in via autonoma «qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali». Resta inteso, l'obbligo di motivare adeguatamente il mancato soddisfacimento del fabbisogno nelle parti essenziali del servizio, a nulla rilevando se le condizioni economiche proposte siano più o meno gravose per l'ente.

Sulla proroga del contratto

Evidenzia, in via preliminare, il Collegio contabile come, in assenza di una procedura di gara, si sia in presenza di una proroga del contratto qualora siano mantenuti i patti e le condizioni originariamente concordati, mentre si è in presenza di rinnovo qualora vi sia una rinegoziazione, seppur parziale, delle condizioni originarie del contratto.

La proroga, inoltre, si distingue in proroga prevista inizialmente dal contratto, dalla proroga tecnica che si realizza qualora gli effetti di un contratto vengano prolungati per garantire la continuità della prestazione, nelle more della conclusione delle procedure di scelta del contraente, facendo in questo caso particolare attenzione alle limitazioni imposte nel nuovo Codice dei contratti (articolo 106, comma 11, del Dlgs 50/2016). Nel primo caso, ossia in presenza di un'espressa previsione del bando di gara, il suo ricorso è legittimo in quanto in sede di emissione del bando di gara, avendo il mercato avuta espressa conoscenza di detta possibilità, non vi è alcuna violazione del principio della par condicio. Tuttavia, la magistratura amministrativa ha evidenziato come tale proroga, pur in se legittima, va limitata a periodi predeterminati, nonché adeguatamente e puntualmente motivata, in quanto determina comunque una deroga al generale principio della gara (ex multis, sentenza 6 maggio 2015 n. 2272).

Conclusioni

Ritornando al caso concreto, posto all'attenzione del Collegio contabile, in considerazione della rilevanza del risparmio di spesa verificato dall'ente locale, una possibile proroga del contratto non solo appare opportuna, ma rappresenta per l'amministrazione anche una forte ragione di tenere indenne l'Erario da incrementi di spesa, rispetto alle condizioni economiche previste dalla convenzione stipulata dalla centrale di committenza.